

RELAZIONE DI ANALISI DI IMPATTO  
DELLA REGOLAMENTAZIONE

MODIFICHE ALLE "ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE  
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE  
SULL'USURA"

*(Articolo 12, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229)*

**Presentata dalla Banca d'Italia**

---

**Comunicata alla Presidenza il 5 giugno 2020**

---

## INDICE

	Pag.
- Relazione di accompagnamento al documento in consultazione e analisi di impatto della regolamentazione	1
- Documento in consultazione: "Istruzioni per la rilevazione dei tassi globali medi ai sensi della legge sull'usura"	10

## **Documento per la consultazione**

# ***Modifiche alle “ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI SENSI DELLA LEGGE SULL’USURA”***

Con il presente documento si sottopongono a consultazione pubblica alcune modifiche alle Istruzioni in materia di rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi.

Esse recepiscono l’evoluzione dell’operatività degli intermediari e danno risposta ai quesiti pervenuti.

Osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente documento, a:

- qualora si disponga di posta elettronica certificata (PEC), in formato elettronico all’indirizzo [riv@pec.bancaditalia.it](mailto:riv@pec.bancaditalia.it); oppure

- in forma cartacea all’indirizzo Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Verifiche Antiriciclaggio e Usura, via Piacenza 6, 00184, Roma. In tal caso, una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all’indirizzo e-mail [servizio.riv.verifiche\\_aml\\_usura@bancaditalia.it](mailto:servizio.riv.verifiche_aml_usura@bancaditalia.it).

Per agevolare la valutazione dei contributi alla consultazione, si invitano i rispondenti a indicare esplicitamente i punti del documento a cui le osservazioni, i commenti e le proposte si riferiscono.

I commenti ricevuti durante la consultazione saranno pubblicati sul sito internet della Banca d’Italia. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti non siano pubblicati oppure siano pubblicati in forma anonima (il generico *disclaimer* di confidenzialità eventualmente presente in calce alle comunicazioni inviate via posta elettronica non sarà considerato come richiesta di non divulgare i commenti).

I contributi ricevuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione.

Maggio 2020

## **Relazione di accompagnamento al documento in consultazione e**

### **Analisi d'impatto della regolamentazione**

#### **Sintesi**

Con il presente documento, vengono aggiornate le “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, da ultimo revisionate nell’agosto 2016, in relazione all’evoluzione del quadro normativo e delle tecniche operative riscontrate, ai quesiti pervenuti e all’interlocuzione con l’industria e con altri soggetti istituzionali.

La bozza di Istruzioni modificate è sottoposta a consultazione pubblica e accompagnata da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) svolta in forma semplificata, ai sensi della Circolare n. 277 della Banca d’Italia (Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione).

L’AIR potrà essere integrata con le informazioni raccolte durante il processo di consultazione della normativa in corso di revisione.

#### **1. Premessa**

Ai fini della determinazione dei tassi soglia previsti ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, la Banca d’Italia rileva trimestralmente i tassi effettivi globali medi (TEGM) applicati dalle banche e dagli intermediari finanziari, sulla base delle specifiche “Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura”, da ultimo revisionate nell’agosto 2016.

La numerosità di quesiti posti dagli intermediari in relazione a taluni dubbi interpretativi e l’evoluzione del mercato rendono opportuno l’aggiornamento delle Istruzioni per accrescerne la chiarezza e garantire comportamenti uniformi da parte dei soggetti segnalanti. Ciò a sua volta migliorerà la significatività dei tassi medi rilevati.

#### **2. Relazione di accompagnamento delle Istruzioni in consultazione**

La presente relazione intende offrire un contributo all’implementazione delle nuove regole che gli intermediari saranno chiamati a utilizzare per adeguare le modalità di rilevazione, attraverso l’illustrazione dei tratti salienti delle modifiche proposte.

##### **2.1 Classificazione delle operazioni per categoria**

Alcune categorie di finanziamento sono state ridefinite per tener conto dei quesiti pervenuti dagli intermediari e per fornire una migliore rappresentazione di alcune tipologie di credito.

In particolare:

- “Aperture di credito in conto corrente e scoperti senza affidamento” (cat. 1) – la terminologia è stata allineata a quella utilizzata nei decreti ministeriali di classificazione delle operazioni ed è stata specificata la categoria segnaletica da utilizzare per le aperture di credito regolate in conto corrente con riduzione periodica del fido accordato (c.d. aperture di credito con piano di rientro).
- “Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale” (cat. 2) – sono stati esplicitamente compresi in questa categoria segnaletica gli anticipi concessi per consentire l’immediata disponibilità di fondi a

valere su contratti di fornitura o appalto la cui esecuzione darà luogo a crediti commerciali o fatture.

- “Credito finalizzato” (cat. 4) – è stato eliminato il limite di 75.000 euro per i finanziamenti rateali destinati all’acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi. Tale limite è previsto nelle disposizioni normative che regolano il credito al consumo mentre le segnalazioni TEGM sul credito finalizzato comprendono un più ampio novero di operazioni con medesima forma tecnica (ad es. le operazioni effettuate con clienti “non consumatori”), talvolta per importi superiori a 75.000 euro.
- “*Factoring*” (cat. 5) – è stata introdotta una evidenza segnaletica separata per le operazioni di *factoring* che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti e quelle che assumono la forma dello sconto: la diversa modalità segnaletica rispecchia così le forme tecniche utilizzate per il conteggio degli interessi (posticipati in un caso e anticipati nell’altro); la novità introdotta permetterà di avere segnalazioni più rappresentative e uniformi per ciascuna modalità di conteggio degli interessi.
- “Credito su pegno” (cat. 10) – è stata definita una categoria a sé stante per i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile caratterizzati da: durata compresa fra tre mesi e un anno, rilascio di una polizza al portatore e presenza di una stima del bene oggetto di pegno.
- “Altri finanziamenti” (cat. 11) – sono stati esplicitamente inclusi nella categoria: le operazioni di anticipazione bancaria su azioni di società o altri titoli equivalenti; i finanziamenti di *project finance* caratterizzati da una garanzia ipotecaria di valore minimale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare e le cosiddette operazioni di “denaro caldo” a brevissima scadenza; è stato specificato il trattamento delle operazioni di leasing *in costruendo* e dei mutui a stato avanzamento lavori (SAL) nelle due diverse fasi in cui sono suddivisibili i relativi contratti.

## 2.2 Trattamento degli oneri

- Per le spese assicurative facoltative collegate all’erogazione del credito (per esempio le polizze furto e incendio sul bene oggetto del finanziamento stipulate contestualmente al credito) verrebbe previsto che l’obbligo di inclusione nel calcolo del TEG dell’onere addebitato al cliente riguarderebbe la quota parte proporzionale al finanziamento.

Per quanto riguarda le polizze a tutela del credito (ad esempio CPI – *Cost Protection Insurance*) o del bene posto a garanzia del creditore (bene ipotecato) il costo andrebbe incluso per intero a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato.

Di seguito si riporta uno schema riepilogativo con le novità proposte (**in grassetto**):

tipologia assicurazione	criteri di inclusione	importo da includere
polizze a <u>tutela del credito</u> : ad esempio CPI e anche se il beneficiario è il cliente stesso	se contestuali oppure obbligatorie	intero costo <b>a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato</b>
polizze sul valore del <u>bene posto a garanzia</u> del creditore (bene ipotecato)	se contestuali oppure obbligatorie	intero costo <b>a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato</b>

polizze <u>facoltative</u> a tutela del <u>bene oggetto del finanziamento</u> con beneficiario il debitore stesso (ad esempio furto e incendio)	se contestuali, <b>proposte e intermediate dal finanziatore</b>	<b>onere proporzionale al capitale finanziato</b>
---	---	---

### 3. Analisi di impatto della regolamentazione

L'analisi che segue, condotta sugli interventi che possono produrre rilevanti impatti procedurali, analizza i presumibili effetti delle opzioni segnaletiche individuate: il mantenimento dello status-quo è sempre considerato come scenario di base (opzione 0) e per le opzioni considerate sono valutati i costi e i benefici per le diverse categorie interessate. Il beneficio atteso, in tutti i casi esaminati, è definito dal raggiungimento di una migliore rappresentatività dei TEGM segnalati dagli intermediari da cui derivano TEGM più indicativi delle condizioni economiche applicate, a livello nazionale, alle operazioni di credito. Tale migliore rappresentatività viene realizzata per esempio:

- prendendo spunto da prassi già adottate da alcuni intermediari (per aspetti non dettagliati nelle Istruzioni attualmente in vigore) e rendendo quindi omogenee le metodologie di calcolo per tutta la platea degli enti segnalanti;
- riducendo i margini di discrezionalità degli intermediari a beneficio di una maggiore uniformità e coerenza segnaletica;
- riducendo l'ampiezza della categoria residuale "Altri finanziamenti" in linea con l'aggiornamento delle Istruzioni nel 2016.

L'analisi è stata redatta come AIR semplificata ai sensi dell'art. 5 del Regolamento della Banca d'Italia per l'adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale e della Circolare n. 277 della Banca d'Italia.

#### 3.1 Credito finalizzato (B1. Operazioni incluse)

Nella categoria del credito finalizzato rientrano i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi. I crediti finalizzati sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito, la cui erogazione avviene con il pagamento del corrispettivo all'esercente direttamente da parte dell'intermediario. Le attuali Istruzioni per la Rilevazione dei TEGM prevedono che in questa categoria siano segnalate solo le operazioni rientranti nel limite di 75.000 euro. Tuttavia, data l'esistenza di operazioni effettuate per importi superiori (ad es. le operazioni effettuate con clienti "non consumatori"), è emersa la necessità di riconsiderare l'inquadramento di tali rapporti.

Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>0</sub>, che consiste nel lasciare invariata l'attuale struttura dei dati da segnalare nella rilevazione**, in base alla quale le operazioni di credito finalizzato oltre i 75.000 euro sono da segnalare nella categoria "Altri finanziamenti". Il mantenimento dello status quo non determinerebbe nuovi costi per gli intermediari ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni; con questa opzione permarrrebbe tuttavia una distorta rappresentazione delle operazioni di credito finalizzato oltre i 75.000 euro.
- **H<sub>1</sub>, che prevede l'aggiornamento della rilevazione** con l'ampliamento della categoria del credito finalizzato alle operazioni oltre i 75.000 euro. L'opzione comporterebbe costi diretti aggiuntivi per gli intermediari per l'adeguamento alla nuova struttura segnaletica. Essa permetterebbe al tempo stesso di ridurre l'ampiezza delle operazioni ricadenti nella categoria residuale "altri finanziamenti" con il beneficio di fornire un dato medio rappresentativo per le operazioni di credito finalizzato per importi rilevanti.

I benefici netti attesi nell'opzione  $H_1$  appaiono superiori a quelli corrispondenti al mantenimento dello status quo. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta questa opzione.

### 3.2 *Factoring* (B1. Operazioni incluse)

Le operazioni di *factoring*, per quel che riguarda il conteggio degli interessi, si distinguono in due macro categorie: quelle che prevedono una posizione debitoria dei soggetti cedenti con conteggio posticipato degli interessi e quelle che assumono la forma dello sconto, per le quali il conteggio delle competenze avviene in via anticipata.

L'attuale modalità segnaletica non distingue le due diverse forme tecniche sotto il profilo dei tassi medi praticati. Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni:

- **$H_0$ , che consiste nel lasciare invariata l'attuale struttura dei dati da segnalare nella rilevazione** per cui le operazioni di *factoring* confluiscono nella categoria 5 senza distinzione in sotto categorie. L'opzione non determinerebbe per gli intermediari nuovi costi ai fini dell'adeguamento alle nuove disposizioni; essa non permetterebbe tuttavia di far emergere le differenze di tasso applicate sulle due tipologie di operazioni.
- **$H_1$ , che prevede l'aggiornamento della rilevazione:** verrebbe introdotta un'evidenza segnaletica separata per le operazioni di *factoring* in base alla diversa modalità di conteggio degli interessi. A fronte dei costi informatici di implementazione, la diversa modalità segnaletica permetterebbe di avere segnalazioni più rappresentative e uniformi per ciascuna modalità di conteggio degli interessi.

Considerati i vantaggi in termini di rappresentatività del TEGM offerti dalla seconda opzione a fronte dei relativi costi e i più elevati benefici netti rispetto al mantenimento dello status quo, nel documento in consultazione è stata introdotta l'opzione  $H_1$ .

### 3.3 *Leasing in costruendo* e mutui a SAL (B1. Operazioni incluse)

<b><i>Si sollecitano commenti su questo tema</i></b>
--

Con le Istruzioni del 2016 era stata introdotta una modalità di segnalazione del *leasing in costruendo* che tenesse conto delle diverse fasi in cui è possibile suddividere ciascun contratto: fase iniziale relativa alla costruzione dell'immobile e fase di *leasing* vero e proprio successiva alla consegna del bene, segnalate rispettivamente nella categoria residuale e in quella del *leasing*. Benché anche i mutui a stato avanzamento lavori (SAL) prevedano la suddivisione in più fasi, allo stato attuale vengono segnalati interamente nella categoria residuale.

Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni:

- **$H_0$ , che consiste nel lasciare invariata l'attuale struttura dei dati da segnalare nella rilevazione:** alle operazioni di *leasing in costruendo* si applicano metodologie segnaletiche diverse in relazione alla "fase". A ciascuna fase corrispondono categorie segnaletiche differenti (per la fase iniziale, la categoria degli "Altri finanziamenti"; per la fase del *leasing*, la categoria "leasing"). I mutui a SAL sono invece segnalati in un'unica fase (al momento della stipula del contratto) nella categoria "Altri finanziamenti". Il mantenimento dello status quo non comporterebbe costi di adeguamento per gli intermediari; ad esso, tuttavia, corrisponderebbe una scarsa rappresentatività nella determinazione del TEGM per le singole fasi contrattuali.
- **$H_1$ , che prevede l'aggiornamento della rilevazione attraverso la previsione di una struttura segnaletica dei mutui a SAL simile a quella del *leasing in costruendo*** (due distinte fasi con le relative modalità segnaletiche). L'opzione avrebbe un costo diretto per intermediari per l'adeguamento alla nuova struttura segnaletica. A questa opzione corrisponderebbe un beneficio per effetto della maggiore chiarezza del costo effettivo per interessi riferito alle diverse fasi in cui è articolato il contratto.

L'opzione H<sub>1</sub>, pur a fronte di costi di adeguamento per gli intermediari, uniformerebbe le modalità di rappresentazione dei tassi applicati alle operazioni di *leasing in costruendo* e ai mutui a SAL, assicurando una maggiore rappresentatività del TEGM che verrebbe distintamente rilevato in base alle fasi contrattuali. I benefici netti di questa opzione risultano superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>; essa è stata pertanto incorporata nella bozza delle disposizioni in consultazione.

### 3.4 Operazioni a tassi di favore (B2. Operazioni escluse)

È frequente l'erogazione di finanziamenti a tasso zero, di norma a scopo promozionale, a cui vengono applicate altre tipologie di costo di minimo importo. Le Istruzioni del 2016 prevedono l'esclusione dei finanziamenti a tasso zero dalla segnalazione, con la seguente deroga: "Ai fini segnaletici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno escluse se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo) determina un TEG a tassi di mercato". Alla luce dei chiarimenti richiesti sull'individuazione delle operazioni da segnalare in base alla deroga e su quelle da escludere, sono state valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>0</sub>, che consiste nel lasciare invariata l'attuale struttura dei dati da segnalare nella rilevazione:** è demandata al singolo intermediario la determinazione di un parametro al di sopra del quale le operazioni a tasso annuo nominale (tan) pari a zero sono a tassi di mercato e devono essere comunque segnalate. Questa opzione non determina costi aggiuntivi per gli intermediari tenuti alle segnalazioni.
- **H<sub>1</sub>, che prevede l'aggiornamento della rilevazione** attraverso la definizione di un valore oltre il quale è richiesta la segnalazione delle operazioni a tasso nominale pari a zero. Il parametro viene individuato nella metà del TEGM relativo all'operazione da valutare <sup>(1)</sup>. Questa opzione, pur comportando nuovi costi di implementazione delle procedure informatiche, riduce i margini di discrezionalità degli intermediari ai fini dell'obbligo di segnalazione, a beneficio di una maggiore uniformità delle segnalazioni effettuate e rappresentatività dei dati medi.

I benefici netti dell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta l'opzione H<sub>1</sub>.

### 3.5 Finanziamenti rinegoziati a condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle stabilite nel contratto iniziale (B2. Operazioni escluse)

In caso di rinegoziazione delle condizioni contrattuali (spese, durata, tasso, importo) le attuali Istruzioni prevedono una nuova segnalazione del tasso effettivo globale ottenuto a seguito della rinegoziazione. Nella maggior parte dei casi le rinegoziazioni sono a favore del cliente (si traducono nell'allungamento dei tempi di rimborso oppure nella riduzione del tasso annuo nominale o delle spese) e riguardano operazioni di finanziamento stipulate in periodi precedenti e già segnalate nei corrispondenti trimestri. Se segnalate nuovamente (ad esempio, a seguito di minime variazioni di spesa) possono distorcere il dato di rilevazione perché i nuovi TEG, ricalcolati a seguito della rinegoziazione, non sono rappresentativi del mercato del credito da "fotografare" al momento della rilevazione ma rispecchiano le condizioni di mercato applicate in periodi precedenti.

Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>0</sub>, che consiste nel lasciare invariata l'attuale struttura dei dati da segnalare nella rilevazione:** le rinegoziazioni, anche quelle a favore della clientela, continueranno ad essere segnalate con possibili effetti distorsivi sulle medie nazionali <sup>(2)</sup>. Questa opzione, che pure non comporta nuovi costi di adeguamento per gli intermediari segnalanti, porta alla

---

<sup>1</sup> Ad esempio, se le spese addebitate su un'operazione di credito finalizzato a tasso zero determinano un TEG superiore alla metà del TEGM relativo alla categoria del credito finalizzato pubblicato nel trimestre di stipula del contratto, il rapporto è incluso nella segnalazione.

<sup>2</sup> Ad esempio, al verificarsi di modifiche massive delle spese contrattuali periodiche, l'attuale schema segnaletico prevede l'invio dei nuovi tassi effettivi globali ricalcolati dopo la riduzione delle spese.



segnalazione di TEGM che non rappresentano il mercato del credito relativo al trimestre di segnalazione ma quello in essere al momento dell'originaria concessione del finanziamento.

- **H<sub>1</sub>, che prevede l'aggiornamento della rilevazione** attraverso l'esclusione dalla segnalazione delle operazioni che siano state rinegoziate a condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle iniziali. Questa opzione comporterebbe per gli intermediari costi di adeguamento delle procedure e porterebbe ad una migliore rappresentazione delle condizioni di mercato applicate nel trimestre di rilevazione.

I benefici netti attesi nell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli corrispondenti al mantenimento dello status quo. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta questa opzione.

### 3.6 Variazioni di accordato (B4. Classi di importo)

Per le aperture di credito in conto corrente le attuali Istruzioni prevedono che vengano fatte tante segnalazioni quante sono state le variazioni dell'accordato nel corso del trimestre. Al fine di aumentare la rappresentatività dei tassi segnalati, è stata valutata la possibilità di procedere con una singola segnalazione per ciascuna apertura di credito in conto corrente indipendentemente dalle variazioni di accordato avvenute nel trimestre (cfr. opzione H<sub>1</sub>).

Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni alternative:

- **H<sub>0</sub>, che prevede il mantenimento dell'attuale segnalazione:** nei casi in cui sulle aperture di credito concesse siano avvenute una o più variazioni di accordato nel corso del trimestre, vengono effettuate più segnalazioni (una per ogni variazione di accordato) ciascuna con il relativo accordato e le relative CIV. Il mantenimento di tale opzione non comporta nuovi costi per gli intermediari.
- **H<sub>1</sub>, che prevede una singola segnalazione per ciascuna apertura di credito indipendentemente dalle variazioni di accordato operate nel trimestre di riferimento:** al numeratore verrebbe inserita la somma delle CIV applicate nel trimestre (moltiplicata per 4) e al denominatore l'accordato massimo nel trimestre. Questa opzione comporterebbe per gli intermediari costi diretti di adeguamento delle procedure; al tempo stesso, dalla sua implementazione deriverebbero benefici in termini di rappresentatività del costo complessivo di ciascun rapporto di apertura di credito in conto corrente. Infatti, la presenza di più TEG su un unico rapporto (descritta con l'opzione H<sub>0</sub>) può determinare una sottostima del costo complessivo applicato al finanziamento <sup>(3)</sup>.

I benefici netti dell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta l'opzione H<sub>1</sub>.

### 3.7 Utilizzo del saldo disponibile (C3. Calcolo del TEG)

Le disposizioni in materia di remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti <sup>(4)</sup> prevedono che, per l'addebito della commissione di istruttoria veloce (CIV), si debba considerare il saldo disponibile (negativo) di fine giornata anche in assenza di un saldo liquido negativo. Le attuali Istruzioni che prevedono, per gli scoperti senza affidamento e per gli sconfinamenti rispetto al fido accordato, il calcolo del TEG sulla base del saldo liquido negativo, non contengono specifiche indicazioni per il suo calcolo nei casi di addebito di CIV quando un saldo liquido negativo non sia presente.

---

<sup>3</sup> Se ad esempio su un'apertura di credito in conto corrente vengono applicate più Commissioni di Istruttoria Veloce (CIV), con l'opzione H<sub>0</sub> sono calcolati tanti TEG quante sono le variazioni di accordato, ciascuno con le proprie CIV. Con l'opzione H<sub>1</sub> invece tutte le CIV, sommate e moltiplicate per 4, entrerebbero nel calcolo dell'unico TEG, dando così una rappresentazione univoca delle condizioni economiche applicate all'apertura di credito in conto corrente.

<sup>4</sup> Cfr. art. 117 bis del TUB e Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 giugno 2012, n. 644.

Sono state pertanto valutate le seguenti opzioni alternative:

- **H<sub>0</sub>, che prevede il mantenimento dell'attuale modalità segnaletica:** in assenza di una disciplina, ciascun intermediario definisce la modalità per il calcolo del TEG in caso di addebito della CIV quando non sia presente un saldo liquido negativo. A tale opzione non sono associati nuovi costi per gli intermediari.
- **H<sub>1</sub>, che impone agli intermediari di considerare, in assenza di saldo liquido negativo per tutto il trimestre, ma con applicazione della CIV, il saldo disponibile massimo di segno negativo.** L'opzione comporterebbe, per gli intermediari, costi diretti per l'adeguamento delle procedure segnaletiche. A questa opzione corrisponderebbe tuttavia il beneficio di garantire uniformità di calcolo del TEG da parte dei diversi intermediari, rilevante anche ai fini di controllo del rispetto dei limiti di usura.

I benefici netti dell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta l'opzione H<sub>1</sub>.

### 3.8 Inclusione delle assicurazioni facoltative pro-quota (C4. Trattamento degli oneri)

*Si sollecitano commenti su questo tema*

Le Istruzioni vigenti prevedono l'inclusione nel TEG delle polizze facoltative stipulate contestualmente al finanziamento e a protezione del credito o del bene oggetto del finanziamento. Peraltro, nei casi in cui il capitale finanziato sia notevolmente inferiore rispetto al valore del bene oggetto del finanziamento, i costi assicurativi totali possono portare ad una sovrastima dei TEG per la parte di valore del bene che eccede il credito.

In merito alle modalità di inclusione dei costi assicurativi facoltativi a protezione del bene oggetto del finanziamento, sono state valutate le seguenti opzioni:

- **H<sub>0</sub>, basata sul mantenimento dell'attuale modello segnaletico,** secondo cui il costo delle assicurazioni collegate al credito è da includere interamente nel calcolo del TEG. Tale opzione non presenta costi aggiuntivi per gli intermediari ma può portare ad una sovrastima del tasso effettivo globale e limitare la possibilità di erogare finanziamenti quando il capitale finanziato risulta essere inferiore al valore dell'oggetto del finanziamento <sup>(5)</sup>.
- **H<sub>1</sub>, che prevede l'inclusione pro-quota delle assicurazioni facoltative (e delle polizze obbligatorie laddove il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti dell'importo finanziato).** Le polizze assicurative collegate all'erogazione del credito verrebbero incluse nel calcolo del TEG per la quota parte correlata al credito, ovvero secondo una proporzione tra il capitale finanziato e il valore oggetto del finanziamento. Questa opzione comporta costi di implementazione a fronte di benefici rivenienti da una rappresentazione più efficace dei costi collegati al credito.

I benefici netti dell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta l'opzione H<sub>1</sub>.

### 3.9 Inclusione delle spese collegate alla fase di costruzione nel trattamento degli oneri (C4. Trattamento degli oneri)

*Si sollecitano commenti su questo tema*

Con le Istruzioni del 2016 è stato aggiornato il trattamento delle operazioni di *leasing in costruendo* prevedendo la suddivisione della segnalazione in due fasi: quella relativa alla fase di

<sup>5</sup> Può accadere, ad esempio, che un credito finalizzato all'acquisto di un veicolo copra un importo parziale rispetto al valore del veicolo stesso e che l'assicurazione per furto e incendio facoltativa, sottoscritta contestualmente al finanziamento, copra tutto il valore del bene. In questo caso l'inclusione nel TEG di tutto il costo assicurativo ha un impatto eccessivo sulla sua quantificazione e compromette la rappresentatività del dato segnalato.

costruzione e quella successiva alla consegna dell'immobile. A seguito dell'emanazione delle disposizioni è stato posto un quesito sul trattamento delle spese collegate alla fase di costruzione e su quelle non espressamente imputabili alla fase di costruzione ovvero alla fase di locazione vera e propria. Per quanto riguarda le prime, nel documento in consultazione è stato previsto che le spese (pre-locazione, di gestione cantiere, di verifica SAL, di perizia, etc.) siano da includere nei TEG relativi alla fase di costruzione. Per le altre tipologie di spesa sono state valutate invece le seguenti opzioni alternative:

- **H<sub>0</sub>, che prevede il mantenimento dello status quo**, ovvero l'assenza di indicazioni circa il trattamento delle spese collegate alla fase di costruzione. Tale opzione non presenta costi aggiuntivi per gli intermediari ma può portare a modalità di segnalazione eterogenee.
- **H<sub>1</sub>, che prevede l'inclusione delle spese non espressamente imputabili alla fase di costruzione o alla fase di locazione vera e propria in misura pro-quota sulla base della durata stimata del rapporto complessivo**. Questa opzione, pur comportando costi di implementazione delle procedure informatiche, presenterebbe il vantaggio di ridurre i margini di discrezionalità degli intermediari a beneficio di una maggiore uniformità alle segnalazioni effettuate e rappresentatività dei dati medi.

I benefici netti dell'opzione H<sub>1</sub> appaiono superiori a quelli dell'opzione H<sub>0</sub>. Nel documento in consultazione è stata pertanto introdotta l'opzione H<sub>1</sub>.

### **3.10 Modalità segnaletiche dei finanziamenti garantiti dalla cessione pro-solvendo delle rate del Trattamento di Fine Servizio/Rapporto (TFS/TFR)**

Con riferimento agli anticipi sul TFS/TFR, così come disciplinati dall'art. 12 del D.L.78/2010 e dall'art. 23 del D.L. 4/2019, tenuto conto dell'evoluzione del quadro normativo e delle differenti modalità di erogazione, sono in corso approfondimenti circa le caratteristiche del finanziamento al fine di valutarne il trattamento segnaletico.

Si richiede, al riguardo, alle associazioni di categoria di fornire elementi utili alla prospettata analisi con particolare riferimento alle operazioni non effettuate a tassi agevolati.

**ISTRUZIONI PER LA RILEVAZIONE  
DEI TASSI EFFETTIVI GLOBALI MEDI  
AI SENSI DELLA LEGGE SULL'USURA**

*- Consultazione 2020 -*

# INDICE

<b>SEZIONE I</b> .....	
ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE.....	
<i>A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE</i> .....	
A1. Oggetto.....	
A2. Soggetti tenuti alla rilevazione.....	
A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro.....	
A4. Modalità di inoltro.....	
<i>B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE</i> .....	
B1. Operazioni incluse.....	
B2. Operazioni escluse.....	
B3. Controparte rilevante.....	
B4. Classi di importo.....	
<i>C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI</i> .....	
C1. Dati da segnalare.....	
C2. Base di calcolo dei dati da segnalare.....	
C3. Calcolo del TEG.....	
C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG.....	
C5. Calcolo dell'importo erogato.....	
C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED).....	
<i>D) NORME TRANSITORIE</i> .....	
D1. Periodo transitorio ( <del>...1° ottobre 2016</del> — <del>31 marzo 2017</del> ).....	
D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni.....	

# SEZIONE I

## ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE

### A) GENERALITÀ DELLA RILEVAZIONE

#### A1. Oggetto

La rilevazione ha per oggetto i tassi effettivi globali medi praticati dal sistema bancario e finanziario in relazione alle categorie omogenee di operazioni creditizie, ripartite nelle classi di importo e dettagliate nella scheda in allegato 1.

#### A2. Soggetti tenuti alla rilevazione

La segnalazione deve essere effettuata dalle banche iscritte nell'albo previsto dall'art. 13 del d. lgs. 385 del 1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - TUB), dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB <sup>(1)</sup> e dai soggetti iscritti nell'elenco di cui all'art. 111 comma 1 TUB (Microcredito) <sup>(2)</sup>.

Le banche e gli intermediari finanziari iscritti nel corso del trimestre di riferimento che non abbiano iniziato l'attività sono esonerati dall'invio della segnalazione.

Nel caso di operazioni di fusione tra soggetti tenuti alla rilevazione, la segnalazione va prodotta dall'intermediario risultante dalla fusione.

#### A3. Periodicità di segnalazione e termini di inoltro

La segnalazione ha cadenza trimestrale e deve fare riferimento ai seguenti periodi di tempo:

- a) 1° gennaio - 31 marzo;
- b) 1° aprile - 30 giugno;
- c) 1° luglio - 30 settembre;
- d) 1° ottobre - 31 dicembre.

---

<sup>1</sup> ~~Sono altresì tenuti alla segnalazione gli intermediari già iscritti nei cessati elenchi di cui alla previgente formulazione degli artt. 106 e 107 TUB i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs. 141/2010).~~

~~Fanno eccezione~~ Le società costituite ai sensi dell'art. 7-bis della Legge 130/99 (*Covered Bond*) e le società fiduciarie iscritte nella sezione dell'albo ex art. 106 TUB, di cui all'art. 199, comma 2 del d.lgs. 58/1998, ~~che~~ non sono tenute alla segnalazione.

I Confidi e le società di *servicing* in operazioni di cartolarizzazione iscritti all'albo di cui all'art. 106 del TUB sono tenuti alla segnalazione trimestrale. Nel caso in cui essi non effettuino attività di erogazione diretta di finanziamenti, dovranno darne comunicazione trimestrale mediante l'utilizzo della specifica voce "segnalazione negativa". In ogni caso, non è dovuta la segnalazione anti-usura da parte dei Confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 155, comma 4 del TUB e, da quando sarà istituito l'elenco ex art. 112 TUB, non sarà dovuta la segnalazione da parte dei Confidi minori iscritti a detto elenco.

<sup>2</sup> Sono esclusi gli operatori di finanza mutualistica e solidale di cui all'art. 16 del D.M.176/2014 e i soggetti giuridici senza fini di lucro di cui all'art. 111 comma 4 del TUB.

I dati devono pervenire alla Banca d'Italia entro il giorno 25 del mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.

#### A4. Modalità di inoltro

I dati devono essere inviati alla Banca d'Italia - Servizio Rilevazioni ed Elaborazioni Statistiche - secondo le modalità e gli schemi di cui alla Sezione II delle presenti istruzioni.

## B) CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI PER CATEGORIE

### B1. Operazioni incluse

Le operazioni di finanziamento oggetto della rilevazione vanno classificate all'interno delle categorie secondo le modalità di seguito indicate <sup>(3)</sup>:

#### *Cat. 1. Aperture di credito in conto corrente e scoperti senza affidamento*

Rientrano in tale categoria di rilevazione le operazioni regolate in conto corrente in base alle quali l'intermediario, ai sensi dell'art. 1842 e ss. del c.c., si obbliga a tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un dato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato e il cliente ha facoltà di ripristinare le disponibilità.

Vanno inseriti in tale categoria anche gli scoperti senza affidamento i passaggi a debito di conti non affidati, nonché gli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e le aperture di credito regolate in conto corrente con riduzione periodica del fido accordato (c.d. aperture di credito con piano di rientro).

È richiesta separata evidenza delle operazioni con garanzia e senza garanzia (Cat. 1a e 1b). Per operazioni "con garanzia" si intendono quelle assistite da garanzie reali ovvero da garanzie prestate da banche, imprese di investimento, società e enti di assicurazione, confidi e intermediari finanziari iscritti all'albo unico <sup>(4)</sup>. Vanno segnalate tra le operazioni con garanzia anche quelle parzialmente garantite.

È richiesta altresì separata evidenza degli scoperti i passaggi a debito di conti senza affidamento (Cat. 1c).

Qualora su uno stesso conto corrente non affidato si registrino saldi a debito nel trimestre di riferimento e successiva concessione di fido nel medesimo trimestre devono essere considerate due distinte operazioni, ciascuna nella rispettiva sotto-categoria. Parimenti, il mancato rientro di un'apertura di credito scaduta o revocata dovrà essere segnalato, dalla data di scadenza o di revoca, tra i passaggi a debito dei conti non affidati gli scoperti senza affidamento.

---

<sup>3</sup> I criteri di classificazione riguardano la fase di acquisizione dei dati; la pubblicazione dei tassi avviene, di norma, in forma più aggregata.

<sup>4</sup> ~~Tale previsione si applica anche alle garanzie prestate dagli intermediari finanziari iscritti nel cessato elenco speciale di cui alla previgente formulazione dell'art. 107 TUB, i quali abbiano in corso un procedimento amministrativo per l'iscrizione nel nuovo albo e siano pertanto abilitati ad operare in conformità del previgente regime normativo, fino alla conclusione del procedimento amministrativo (cfr. art. 10, comma 4, lett. d, ultimo periodo del d.lgs 141/2010).~~

*Cat. 2. Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale; finanziamenti all'importazione e anticipo fornitori*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti a valere su effetti, altri titoli di credito e documenti s.b.f., le operazioni di finanziamento poste in essere sulla base di un contratto di cessione del credito ex art. 1260 c.c. diverse dal *factoring* e le operazioni di sconto di portafoglio commerciale <sup>(5)</sup> (Cat. 2a). Rientrano in questa categoria anche gli anticipi concessi per consentire l'immediata disponibilità di fondi a valere su contratti di fornitura o appalto la cui esecuzione darà luogo a crediti commerciali o fatture.

Deve essere fornita separata evidenza dei finanziamenti a valere su effetti e fatture di cui il soggetto finanziato non è creditore (per esempio anticipi fornitori, anticipi a valere su documenti rappresentativi di merci e finanziamenti all'importazione) (Cat. 2b).

Tali operazioni rientrano in questa categoria anche quando sono contabilmente gestite sul conto corrente ordinario.

*Cat. 3. Credito personale*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i prestiti nei confronti delle famiglie consumatrici (cfr. punto B3) che:

- siano destinati a finanziare generiche esigenze di spesa o di consumo personali o familiari;
- siano erogati in un'unica soluzione e prevedano il rimborso in base a un piano di ammortamento.

Il cliente, una volta ottenuti i fondi, potrà disporre per la finalità comunicata al finanziatore, oppure per altre finalità.

Se il credito personale viene erogato sotto forma di apertura di credito in conto corrente il finanziamento rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente (Cat. 1).

*Cat. 4. Credito finalizzato*

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti rateali destinati all'acquisto di uno o più specifici beni o al pagamento di specifici servizi, ~~fino a un importo di 75.000 euro.~~

I crediti inseriti in questa categoria sono caratterizzati da una stretta connessione tra l'acquisto di un bene o di un servizio e la concessione del credito la cui erogazione avviene, da parte dell'intermediario, con il pagamento del corrispettivo all'esercente.

*Cat. 5. Factoring*

Rientrano in questa categoria di rilevazione tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring ~~trasferimento di crediti commerciali effettuati con la clausola "pro solvendo" o "pro soluto", dal soggetto titolare (impresa fattorizzata) a un intermediario specializzato (factor).~~

~~Si ricomprendono in tale categoria tutti gli anticipi erogati a fronte di operazioni riconducibili a un rapporto di factoring,~~ anche se non effettuate ai sensi della legge n. 52 del 1991<sup>(6)</sup>.

---

<sup>5</sup> Le operazioni di forfaiting in euro in base alle quali l'intermediario segnalante concede all'esportatore italiano un finanziamento basato sullo sconto pro-soluto di documenti prodotti dall'importatore estero (effetti cambiari, lettere di credito o altre garanzie bancarie) vanno segnalate nella categoria relativa alla forma tecnica adottata.

<sup>6</sup> Rientrano in questa categoria le operazioni di acquisto di crediti con pagamento del prezzo a titolo definitivo.



Deve essere fornita separata evidenza delle operazioni di factoring con conteggio posticipato degli interessi (Cat. 5a), da quelle con conteggio anticipato degli interessi (ad esempio i crediti acquistati a titolo definitivo ovvero le operazioni di factoring sotto forma di sconto) (Cat. 5b).

#### Cat. 6. Leasing

Rientrano in questa categoria di rilevazione i finanziamenti realizzati con contratti di locazione di beni materiali (mobili e immobili) o immateriali (ad es. *software*), acquisiti o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume tutti i rischi e con facoltà di quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo prestabilito. Non rientrano nella rilevazione le operazioni di *leasing* operativo caratterizzate dall'assenza dell'opzione finale di acquisto.

È richiesta separata evidenza per il *leasing* immobiliare a tasso fisso e variabile<sup>(7)</sup>, il *leasing* aero-navale e su autoveicoli e il *leasing* strumentale.

#### Cat. 7. Mutui con garanzia ipotecaria immobiliare

Rientrano in questa categoria di rilevazione i contratti di finanziamento che rispettano tutti i seguenti tre criteri:

- a) abbiano durata superiore a cinque anni;
- b) siano assistiti da garanzia ipotecaria immobiliare<sup>(8)</sup>;
- c) prevedano il rimborso tramite il pagamento di rate comprensive di capitale e interessi.

È richiesta separata evidenza per i mutui a tasso fisso e quelli a tasso variabile; all'interno di tale ripartizione deve essere poi fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

~~Per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.~~

I mutui che prevedono contrattualmente un periodo in cui la rata corrisposta dal cliente è calcolata in base a un tasso fisso e un periodo nel quale la rata è determinata utilizzando un tasso variabile (cd. mutui a tasso misto) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile. Tuttavia, ove il contratto preveda che le rate siano calcolate in base a un tasso fisso per un periodo pari o superiore a tre anni e in base a un tasso variabile per il restante periodo, la segnalazione va effettuata imputando l'operazione nella categoria a tasso fisso; a tale fine, nel conteggio dei tre anni, rientra anche l'eventuale pagamento di rate a tasso fisso in pre-ammortamento.

I mutui che prevedono contrattualmente che ciascuna rata corrisposta dal cliente sia calcolata in base a un tasso fisso per una certa percentuale di importo e in base ad un tasso variabile per la restante percentuale (c.d. mutui bilanciati) sono segnalati tra i mutui a tasso variabile se la percentuale di importo su cui si calcola il tasso variabile è uguale o superiore al 30%, negli altri casi sono segnalati tra i mutui a tasso fisso.

I mutui che prevedono l'esercizio di un'opzione sul tasso applicato sono segnalati nella categoria relativa alla tipologia di tasso previsto per la prima rata di rimborso.

---

<sup>7</sup> Ai fini della presente rilevazione, per tasso variabile si intende il tasso ancorato all'andamento di un parametro predefinito.

<sup>8</sup> L'iscrizione ipotecaria, anche se differita, è comunque volta a garantire il finanziamento che, pertanto, deve essere segnalato in questa categoria qualora siano rispettate anche le condizioni a) e c).

#### Cat. 8. Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione

Rientrano in questa categoria i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione concessi sulla base del D.P.R. n. 180 del 1950 <sup>9)</sup>. La segnalazione è effettuata dal titolare del rapporto di finanziamento anche se il prestito è erogato per il tramite di società con esso convenzionate e deve riflettere l'onere complessivo gravante sul debitore.

È richiesta separata evidenza per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e quelli contro cessione del quinto della pensione.

#### Cat. 9. Credito revolving e finanziamenti con utilizzo di carte di credito

Rientrano in questa categoria le operazioni di credito *revolving* e i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito.

Si definisce operazione di credito *revolving* la messa a disposizione di una linea di fido, diversa dalle aperture di credito in conto corrente, da utilizzare interamente o parzialmente, anche in tempi diversi, per l'acquisto di beni e servizi presso venditori convenzionati o per l'acquisizione di disponibilità monetarie. I versamenti rateali del cliente, dei quali è fissato contrattualmente l'importo minimo periodico, ripristinano la disponibilità sulla linea di fido; l'operazione può essere connessa con l'utilizzo di una carta di credito (Cat. 9a).

Rientrano in questa categoria, con separata evidenza, i finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito con durata predeterminata e piano di ammortamento predefinito (Cat. 9b).

#### Cat. 10. Credito su pegno

Rientrano in questa categoria i finanziamenti garantiti da pegno su un bene mobile che rispettano tutti i seguenti tre criteri:

- a) una durata compresa fra tre mesi e un anno;
- b) il rilascio di una polizza al portatore, nella quale sono descritte le caratteristiche del bene mobile, le condizioni e l'ammontare del finanziamento;
- c) la presenza di una stima del bene oggetto di pegno.

I prestiti su pegno non possono eccedere i quattro quinti del valore di stima fissato dal perito, quando trattasi di pegno di preziosi e i due terzi del valore medesimo, quando trattasi di oggetti diversi.

#### Cat. 11. Altri finanziamenti

La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. ~~le operazioni di credito su pegno~~, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui ~~chirografari diversi da quelli assistiti da garanzia immobiliare ipotecaria~~, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento diversi dall'anticipo fornitori, le operazioni di anticipazione bancaria su azioni di società o altri titoli equivalenti, i finanziamenti per *leasing in costruendo*, ~~e~~ quelli relativi a immobili "in attesa di locazione"<sup>10)</sup> ~~e~~ i mutui che prevedono l'erogazione "a stato

<sup>9)</sup> Così come modificato dai provvedimenti legislativi (art. 1 comma 137 della legge 311/2004 e legge 80/2005) che hanno esteso la normativa ai pensionati e dipendenti privati.

<sup>10)</sup> ~~Al momento del contratto definitivo di leasing, l'operazione andrà segnalata nella rispettiva categoria di leasing secondo il bene dato in locazione.~~

avanzamento lavori"<sup>11</sup>, nonché quelli aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito<sup>12</sup>). Rientrano in questa categoria anche i finanziamenti di project finance caratterizzati da una garanzia ipotecaria di valore residuale rispetto al valore complessivo del progetto da realizzare e le cosiddette operazioni di “denaro caldo” a brevissima scadenza (<sup>13</sup>).

Deve essere fornita evidenza separata dei finanziamenti concessi alle “famiglie consumatrici” e alle “unità produttive private” (cfr. successivo punto B3).

o o o

I prefinanziamenti, cioè i finanziamenti che si configurano come autonome operazioni di prestito (in genere a breve scadenza) che soddisfano in via temporanea i fabbisogni del soggetto debitore in attesa della concessione di finanziamenti a rimborso rateale in corso di istruttoria o già deliberati, vanno segnalati nella categoria di operazioni relativa alla forma tecnica utilizzata nel prefinanziamento senza tenere conto della categoria dell'operazione “principale” (ad es. i prefinanziamenti sulle cessioni del quinto dello stipendio possono essere inclusi in cat. ~~10~~11 o in altre categorie a seconda della forma tecnica).

Le operazioni in pool, cioè i finanziamenti erogati da due o più intermediari con assunzione di rischio a proprio carico sulla base di contratti di mandato o di rapporti con effetti equivalenti, sono segnalate dall'intermediario capofila con riferimento all'intero ammontare del finanziamento.

## B2. Operazioni escluse

Tenuto conto delle specifiche caratteristiche delle singole tipologie di finanziamento, sono escluse dall'obbligo di segnalazione per la rilevazione a fini statistici, ma non dall'applicazione della Legge 108/96, le seguenti operazioni (<sup>14</sup>):

---

<sup>11</sup> I contratti di leasing in costruendo e di mutuo ipotecario a SAL, prevedendo adempimenti contrattuali legati a fasi temporali distinte (1. Fase di costruzione; 2. Fase di consegna del bene) devono essere segnalati:

1) nella categoria “Altri finanziamenti” esclusivamente per la fase di costruzione;

2) nelle categorie “Leasing” o “Mutui”, al solo momento della stipula del contratto.

Per i mutui a SAL la segnalazione è dovuta solo all'atto della stipula e non è dovuta per l'erogazione delle singole tranches e per le successive operazioni di frazionamento con accollo, se le condizioni economiche sono già previste nel contratto iniziale.

<sup>12</sup> Rientrano in questa categoria, e segnalate solo al momento dell'accensione del rapporto, le operazioni a imprese che prevedono: l'erogazione di una somma predeterminata erogata una tantum all'inizio del rapporto; il rimborso del prestito tramite il pagamento di un'unica rata a 6 mesi comprensiva di capitale e interessi; la facoltà di effettuare rimborsi anticipati una o più volte anche mediante la canalizzazione degli incassi POS ricevuti nell'ambito dell'attività imprenditoriale (senza il ripristino della disponibilità).

<sup>13</sup> Le operazioni di denaro caldo sono generalmente finalizzate alla copertura di imprevedibili e temporanei fabbisogni di cassa oppure destinate al finanziamento del capitale circolante delle imprese. Di norma, si concretizzano in finanziamenti contabilizzati su un conto diverso dal conto corrente ordinario e sono regolate a tassi particolari e rimborsabili su iniziativa di una delle due parti con un preavviso minimo (Cfr. Circolare n. 272 “Matrice dei Conti”, voce 58005.42 – “Finanziamenti verso clientela: Altri finanziamenti”).

<sup>14</sup> Ai fini della definizione delle della voci voce 2-e-3, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d'Italia “Matrice dei conti” (n. 272 del 30.07.2008) e al “Manuale per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza per gli intermediari finanziari, per gli istituti di pagamento e per gli IMEL” (Circolare della Banca d'Italia n. 217 del 5.8.1996).

1) *Operazioni in valuta.*

Per operazioni in valuta si intendono i finanziamenti denominati in valute diverse dall'euro, il cui tasso d'interesse remunera, oltre che il rischio di credito, anche il rischio di cambio.

Devono essere considerate come in valuta anche le operazioni che prevedono clausole di indicizzazione finanziaria collegate all'andamento del tasso di cambio dell'euro con una determinata valuta o con un paniere di valute.

2) *Posizioni classificate a sofferenza.*

Sono esclusi dalla rilevazione i crediti deteriorati alla fine del trimestre di riferimento. Per posizioni classificate a sofferenza si intendono le esposizioni nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dall'azienda.

Sono esclusi dalla rilevazione i rapporti classificati a sofferenza alla fine del trimestre di riferimento.

3) *Esposizioni oggetto di concessioni deteriorate.*

Per esposizioni oggetto di concessioni deteriorate si intendono le esposizioni che soddisfano la definizione di “*Non performing exposures with forbearance measures*” di cui all'Allegato V, Parte 2, paragrafo 180262 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono esclusi dalla rilevazione le esposizioni oggetto di concessioni deteriorate alla fine del trimestre di riferimento.

4) *Operazioni a tasso agevolato.*

Per operazioni a tasso agevolato si intendono i finanziamenti eseguiti a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono la concessione del concorso agli interessi e/o l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale ovvero di altri enti della pubblica amministrazione. Ai fini della rilevazione, sono assimilati a tali finanziamenti quelli erogati a condizioni di favore in considerazione di calamità naturali o altri eventi di carattere straordinario e le operazioni di acquisto crediti assistiti da garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 37 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66- Sono altresì esclusi gli anticipi finanziari a garanzia pensionistica (c.d. APE) erogati ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.

5) *Operazioni a tassi di favore.*

Per operazioni a tassi di favore si intendono i finanziamenti concessi a tassi pari o al di sotto del tasso Euribor o del tasso Eurirs o di altri parametri di mercato relativi al costo della provvista omogenei “per durata” ai finanziamenti stessi purché opportunamente documentati e motivati <sup>(15)</sup>. Sono altresì considerati a tassi di favore i contratti stipulati a condizioni inferiori a quelle di mercato in virtù di una provvista fondi a tassi agevolati ottenuta tramite organismi senza finalità di lucro <sup>(16)</sup>.

---

<sup>15</sup> È possibile fare ricorso ad un tasso calcolato sulla base di interpolazioni o al tasso di mercato con durata più vicina a quella effettiva del finanziamento; nel caso di finanziamenti a revoca, si deve far riferimento a tassi di mercato di durata pari a 12 mesi.

<sup>16</sup> I finanziamenti a piccole e medie imprese, concessi sulla base delle convenzioni tra la Cassa Depositi e Prestiti e l'Associazione Bancaria Italiana non vanno in genere esclusi, in quanto trattasi di finanziamenti oggetto di autonoma negoziazione tra le parti interessate. Tali finanziamenti non vanno segnalati solo se le condizioni applicate alle PMI sono oggettivamente inferiori a quelle di mercato.

Ai fini segnalatici le operazioni con tasso annuo nominale pari a zero non vanno escluse se l'inclusione di eventuali oneri (polizze assicurative o altre componenti di costo) determina un TEG a tassi di mercato uguale o superiore alla metà del relativo TEGM in vigore nel trimestre di riferimento <sup>(17)</sup>.

Nel caso di operazioni che prevedono l'applicazione di tassi di favore per un numero limitato di rate e di tassi di mercato per le rate rimanenti, si precisa che il tasso complessivo va calcolato sull'intera linea di credito e che l'esclusione dell'operazione dalla rilevazione dipende dalla misura del tasso complessivo. Lo stesso dicasi per i casi in cui sulla medesima linea di credito (per esempio in un credito connesso con una carta revolving) si verificano utilizzi a tasso promozionale e utilizzi a tasso ordinario.

- 6) *Posizioni relative a utilizzi per soli saldi liquidi, che non hanno fatto registrare saldi contabili a debito.*
- 7) *Posizioni affidate con utilizzo contabile nullo nel periodo di riferimento.*
- 8) *Finanziamenti infragruppo.*

Per finanziamenti infragruppo si intendono le operazioni di credito effettuate nei confronti di società del gruppo di appartenenza.

- 9) *Finanziamenti effettuati con fondi raccolti mediante emissioni di "obbligazioni di serie speciale con la clausola di convertibilità in azioni di società terze", regolati a condizioni prossime a quelle della relativa provvista.*
- 10) *Crediti rinegoziati a condizioni fissate per legge.*
- 11) *Finanziamenti oggetto di interventi di sospensione/allungamento concordati a livello di sistema.*

Per finanziamenti oggetto di interventi di sospensione si intendono quelli per cui è concessa la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo e della quota capitale dei canoni di operazioni di *leasing* e l'allungamento delle scadenze del credito, sulla base di accordi caratterizzati da natura straordinaria, limitati nel tempo e concordati a livello di sistema.

- 12) *Crediti di firma.*
- 13) *Microcredito destinato a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria (cd. microcredito sociale).*

Sono esclusi dalla segnalazione i finanziamenti di Microcredito erogati a favore di persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale prestati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle prevalenti sul mercato ai sensi del comma 3 dell'art. 111 TUB.

14) Rinegoziazioni a condizioni contrattuali più favorevoli rispetto a quelle iniziali.

Per rinegoziazioni effettuate a condizioni più favorevoli rispetto a quelle iniziali si intendono i rapporti per i quali risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato, tasso

---

<sup>17</sup> Va preso in considerazione il TEGM di riferimento di ciascuna operazione da valutare: ad esempio, se le spese addebitate su un'operazione di credito finalizzato a tasso zero determinano un TEG superiore alla metà del TEGM relativo al credito finalizzato pubblicato nel trimestre di stipula del contratto, il rapporto è incluso nella segnalazione.

d'interesse o spese che determina un TEG complessivo (calcolato su tutta la durata del finanziamento, prima e dopo la variazione) più basso rispetto a quello iniziale.

### B3. Controparte rilevante

Formano oggetto di rilevazione le operazioni poste in essere con le “famiglie consumatrici” residenti e le “unità produttive private” residenti, come definite dalle istruzioni relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica, emanate dalla Banca d'Italia con la circolare n. 140 dell'11.2.1991 e successivi aggiornamenti. Ove non diversamente richiesto, la segnalazione va riferita congiuntamente alle due categorie di operatori.

In particolare, appartengono alla categoria “famiglie consumatrici” i soggetti classificati al Settore 006, Sottogruppo 600; fanno parte delle “unità produttive private” le imprese private (Settore 004, Sottosettore 058), le quasi-società non finanziarie (Settore 004 - Sottosettori 048 e 049) e le “famiglie produttrici” (Settore 006, Sottosettore 061).

Sono pertanto esclusi i rapporti di credito intrattenuti con:

- le Amministrazioni pubbliche (Settore 001);
- le Società finanziarie <sup>(18)</sup> (Settore 023);
- le Associazioni fra imprese non finanziarie (Settore 004 - Sottosettore 045);
- le Imprese pubbliche (Settore 004 - Sottosettore 057);
- le Istituzioni senza scopo di lucro al servizio delle famiglie (Settore 008);
- i non residenti <sup>(19)</sup> (Resto del mondo - Settore 007);
- le Unità non classificabili e non classificate (Settore 099).

Nel factoring la controparte è costituita dal cedente, sia nelle operazioni pro-solvendo sia in quelle pro-soluto.

### B4. Classi di importo

Le categorie omogenee di operazioni creditizie sono ripartite in classi di importo. Le classi di importo variano a seconda di ciascuna categoria e sono indicate nell'allegato 1.

Ogni singolo finanziamento (“rapporto”) deve essere attribuito alla relativa classe di importo sulla base dell'ammontare del fido accordato.

Per fido accordato si intende l'ammontare del fido utilizzabile dal cliente in quanto riveniente da un contratto perfetto ed efficace (cd. accordato operativo <sup>20</sup>):

---

<sup>18</sup> Con riferimento agli ausiliari finanziari (*brokers*, cambiavalute, agenti di assicurazione, promotori finanziari, ecc.), vanno segnalate le operazioni effettuate verso soggetti che non rientrano tra le “Società finanziarie” (ausiliari finanziari senza addetti e non organizzati in forma societaria).

<sup>19</sup> Gli intermediari che effettuano esclusivamente operazioni in valuta con non residenti non sono esentati dagli obblighi segnalatici ma sono tenuti a inviare una segnalazione negativa.

<sup>20</sup> Ai fini della definizione di accordato operativo, per quanto qui non espressamente previsto, si fa riferimento alla Circolare della Banca d'Italia n. 139 dell'11/2/1991 (Centrale dei rischi).

Il fido accordato da prendere in considerazione è quello ~~al termine del periodo di riferimento di importo maggiore per trimestre (ovvero l'ultimo nel caso dei rapporti estinti<sup>21</sup>).~~

Nel caso di finanziamenti rientranti nelle categorie 3), 4), 6), 7), 8), 9b), ~~10 e 1011~~) la classe di importo deve essere individuata in base al capitale finanziato (per es. nei finanziamenti contro cessione del quinto dello stipendio si deve prendere in considerazione il montante lordo meno gli interessi).

Nel caso di ~~passaggi a debito di conti non affidati scoperti senza affidamento~~ o comunque se si verificano utilizzi di finanziamento senza che sia stato precedentemente determinato l'ammontare del fido accordato, l'attribuzione alla classe di importo va effettuata prendendo in considerazione l'utilizzo effettivo nel corso del trimestre di riferimento (ad es. nel caso di ~~passaggi a debito di conti correnti non affidati scoperti senza affidamento~~ e degli sconfinamenti rispetto al fido accordato deve essere considerato il saldo liquido massimo di segno negativo; nel caso di operazioni di *factoring con conteggio anticipato degli interessi su crediti acquistati a titolo definitivo*<sup>22</sup> e di sconto di effetti deve essere considerato l'importo erogato<sup>23</sup>; nel caso di operazioni di *factoring che danno luogo a posizioni debitorie del cedente con conteggio posticipato degli interessi* va considerata l'esposizione massima *annua - ultimi 12 mesi*). In caso di presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale la classe d'importo è determinata in base all'importo erogato per ogni singola presentazione sul complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, ancorché gli stessi siano emessi da soggetti diversi e per differenti scadenze.

Con riferimento alle operazioni di *leasing* la classe di importo va individuata facendo riferimento all'importo del finanziamento al lordo del cd. "maxicanone" e/o di eventuali anticipi e al netto delle imposte.

Nelle operazioni di credito *revolving* e nei finanziamenti a valere sull'utilizzo di carte di credito, qualora un singolo rapporto preveda il rilascio di più carte di credito (ad esempio "carte aziendali"), la classe d'importo va individuata facendo riferimento all'ammontare complessivo del fido accordato.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" e le operazioni di *leasing in costruendo* vanno segnalati nella classe d'importo corrispondente al totale del finanziamento accordato.

In caso di "fidi promiscui", che prevedono cioè per il cliente la possibilità di utilizzare secondo diverse modalità un'unica linea di fido, la classe d'importo cui ricondurre ciascuna modalità di utilizzo è data dal totale del fido accordato. Nel caso siano previste alcune limitazioni per singola modalità di utilizzo, la classe di importo va individuata con riferimento a tale limite ~~se le modalità di utilizzo sono riferite a categorie diverse, in caso contrario si dovrà considerare l'accordato totale per categoria.~~

---

<sup>21</sup> ~~Nel caso di un ampliamento temporaneo dell'accordato operativo, che non sia stato formalizzato contrattualmente, la classe di importo resta determinata secondo l'ammontare originariamente determinato. Nei casi in cui la variazione dell'accordato, ancorché temporanea, sia stata formalizzata contrattualmente, vanno segnalate due operazioni distinte, riferite ai due contratti prima e dopo la variazione dell'accordato.~~

<sup>22</sup> ~~Per "crediti acquistati a titolo definitivo" si intendono quelli acquistati dall'intermediario segnalante che non danno luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente.~~

<sup>23</sup> Per importo erogato si intende il valore attuale degli effetti presentati allo sconto.

## C) OGGETTO DELLA RILEVAZIONE E CALCOLO DEI TASSI

### C1. Dati da segnalare

Per ciascuna categoria di operazioni devono essere segnalate le seguenti informazioni:

- 1) tasso effettivo globale, espresso su base annua, praticato in media dall'intermediario. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei tassi effettivi globali applicati ad ogni singolo rapporto (TEG);
- 2) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale praticato in media dall'intermediario;
- 3) importo erogato medio nei rapporti che hanno concorso alla determinazione del tasso effettivo globale, calcolato come media aritmetica semplice degli importi erogati in ogni singolo rapporto;
- 4) compenso medio percentuale per l'attività di mediazione. Il dato è calcolato come media aritmetica semplice dei compensi di mediazione in percentuale dell'accordato applicati ad ogni singolo rapporto (MED);
- 5) numero di rapporti che hanno concorso alla determinazione del compenso medio di cui al punto 4);

Le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) devono essere disaggregate per le classi d'importo previste.

Qualora non siano state effettuate, nel trimestre di riferimento, operazioni da segnalare, deve essere prodotta una segnalazione negativa secondo le modalità definite nella Sezione II.

### C2. Base di calcolo dei dati da segnalare

Sono assoggettati alla rilevazione:

- a) per le operazioni rientranti nelle Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5a\_ e Cat. 9a e operazioni rientranti nelle altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito, tutti i rapporti di finanziamento intrattenuti nel trimestre di riferimento (ancorché estinti nel corso del trimestre)<sup>(24)</sup>. Nei rapporti di *factoring con conteggio anticipato degli interessi (Cat. 5b)* ~~che non danno luogo a posizioni debitorie per il cedente~~ e nel caso di operazioni rientranti nella Cat. 2, ad eccezione degli anticipi s.b.f., sono da segnalare i rapporti per i quali si è verificata almeno una presentazione nel periodo di riferimento. Solo nei casi in cui manchi un preesistente affidamento, per calcolare il numero di rapporti si considerano le singole presentazioni di effetti o cessioni di crediti.
- b) per le altre categorie di operazioni, esclusivamente i nuovi rapporti di finanziamento accesi nel periodo di riferimento <sup>(25)</sup>. Devono inoltre essere segnalati ~~, nelle rispettive categorie di~~

---

<sup>24</sup> Le operazioni incluse nelle categorie richiamate sono soggette a verifica trimestrale sul rispetto delle soglie vigenti in ciascun periodo.

I mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" e le operazioni di leasing in costruendo sono da segnalare in tutti i trimestri fino alla conclusione della fase di costruzione o di manutenzione straordinaria.

<sup>25</sup> I finanziamenti si intendono accesi all'atto della stipula del contratto, pertanto l'erogazione differita del mutuo non ha rilievo ai fini della segnalazione.

In caso di ritardo nell'erogazione del finanziamento rispetto al termine indicato nel contratto, i minori interessi dovuti dal cliente per questo lasso di tempo andranno ad aumentare l'importo netto erogato, mantenendo così inalterate le



~~finanziamento~~, tutti i rapporti per i quali, nel trimestre, risulta variata una condizione contrattuale relativa a durata, importo erogato, tasso d'interesse e spese, i cui termini non siano già previsti nel contratto originario (ad es. vanno ~~incluse inclusi~~ nella rilevazione ~~le dilazioni di pagamento non previste contrattualmente e~~ i prestiti personali con possibilità di ricarica al momento dell'esercizio dell'opzione), fatte salve le operazioni escluse riportate nel par. B2 <sup>(26)</sup>. Nelle nuove operazioni da segnalare, per stabilire la classe d'importo e il TEG, dovrà essere preso in considerazione il piano di ammortamento modificato per effetto delle variazioni contrattuali, riferito alla sola durata residua del finanziamento <sup>(27)</sup>.

### C3. Calcolo del TEG

La metodologia di calcolo del TEG varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate. In particolare devono essere adottate le metodologie di seguito indicate:

a) *Cat. 1, Cat. 2, Cat. 5, Cat. 9a e operazioni rientranti nelle altre categorie ma che presentano un utilizzo flessibile del fido accordato senza un piano di rientro predefinito* <sup>(28)</sup>.

La formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$TEG = \frac{\text{Interessi} \times 36.500}{\text{Numeri debitori}} + \frac{\text{Oneri su base annua} \times 100}{\text{Accordato}}$$

dove:

---

condizioni contrattuali e il relativo TEG (cfr nota 17 degli Orientamenti di Vigilanza sulle Operazioni di Cessione del Quinto dello Stipendio e della Pensione del 30 marzo 2018).

<sup>26</sup> I crediti ceduti a società veicolo che non superano le regole IAS per la *derecognition* e sono mantenuti sui libri dell'intermediario cedente, se sono oggetto di rinegoziazioni vanno considerati, ai fini segnaletici, in capo all'intermediario sulla base dei criteri utilizzati per la redazione del bilancio.

Le variazioni contrattuali dei tassi *cap* o *floor* intervenute senza alcun impatto sul tasso effettivamente praticato al cliente non richiedono una nuova segnalazione.

La modifica del piano di ammortamento, quando costituisce una facoltà già prevista contrattualmente, non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

Il recesso da una polizza assicurativa abbinata ad un contratto di finanziamento e l'eventuale stipula di una nuova assicurazione facoltativa sostitutiva della precedente, laddove non dia luogo ad una variazione di elementi essenziali del contratto (modifica del TAN o della durata), non determina l'obbligo di produrre una nuova segnalazione.

In caso di estinzione anticipata parziale del finanziamento non occorre effettuare una nuova segnalazione, sempre che per la quota non estinta del finanziamento non cambino aumentino il TAN e le spese e condizioni contrattuali.

I casi di subentro, quando un soggetto terzo assume la titolarità del lato passivo del contratto di finanziamento e subentra alle condizioni pattuite *ab origine* dal contraente originario, non integrano la fattispecie di rinegoziazione e non devono pertanto essere segnalati.

<sup>27</sup> Nel caso di rinegoziazione, fermo restando quanto previsto al n. 13 del paragrafo B2, la tipologia di operazione da segnalare resta quella definita dal contratto originario a meno che non cambi la forma tecnica; ad esempio un mutuo ipotecario rinegoziato dovrà essere segnalato nella Categoria 7, anche nel caso di durata residua del finanziamento inferiore a 5 anni.

<sup>28</sup> La formula a) deve essere utilizzata per il calcolo del TEG delle aperture di credito regolate in conto corrente con riduzione periodica del fido accordato (c.d. aperture di credito con piano di rientro).

- gli interessi sono dati dalle competenze maturate nel trimestre di riferimento, indipendentemente dal momento in cui diventano esigibili <sup>(29)</sup>. Per le operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5b, nelle quali gli interessi sono stati determinati con la formula dello sconto, per gli interessi sono pari all'importo dello sconto al netto di spese e commissioni; intendono il totale delle competenze calcolate;
- i numeri debitori sono dati dal prodotto tra i “capitali” ed i “giorni” sulla base dei quali sono maturati gli interessi. Nel caso di operazioni rientranti nelle Cat. 2 e 5 i numeri debitori sono comprensivi esclusivamente dei giorni strettamente necessari per l'incasso <sup>(30)</sup>; qualora la determinazione degli interessi sia effettuata con la formula dello sconto, i numeri debitori andranno ricalcolati in funzione del valore attuale degli effetti, anziché di quello “facciale”;
- tutti gli oneri diversi dagli interessi, compresa la Commissione di Istruttoria Veloce (CIV), entrano nel calcolo del TEG su base annua moltiplicando per 4 gli oneri trimestrali, a meno che gli stessi siano previsti contrattualmente *una tantum* nell'anno, nel qual caso vanno ripetuti nei tre trimestri successivi <sup>(31)</sup>;
- per la definizione di accordato si rimanda al precedente punto B4 <sup>(32)</sup>.

---

<sup>29</sup> Nel caso di tagli operati sugli interessi maturati nel trimestre per garantire il rispetto dei limiti di cui alla legge 108/96, devono essere incluse nel calcolo le competenze effettivamente imputate alla clientela.

<sup>30</sup> I giorni strettamente necessari per l'incasso sono computati considerando quelli solari minimi, sulla base delle pratiche di mercato, per la ricezione degli effetti dall'eventuale corrispondente che cura l'incasso.

Per le operazioni di factoring, è possibile utilizzare le modalità di calcolo del conto “scalare” per la determinazione dei numeri debitori.

Per le operazioni con conteggio anticipato degli interessi (rientranti nella sotto categoria 5b) è possibile stimare la durata del finanziamento (anche per fatture non scadute) attraverso l'utilizzo dei tempi medi di pagamento dei debitori ceduti opportunamente documentati.

<sup>31</sup> Gli oneri pluriennali sostenuti in via anticipata e in un'unica soluzione (per esempio le spese per la costituzione della garanzia nelle aperture di credito ipotecarie o le garanzie prestate da un Confidi) devono essere inclusi nel TEG pro-quota in base alla durata del finanziamento ovvero, se non definita, alla durata media stimata dall'intermediario per i contratti in essere della stessa tipologia; l'importo annuo così calcolato va incluso nel calcolo del TEG per tutta la durata del finanziamento.

Gli oneri con cadenza infra-annuale vanno riportati ad anno e inclusi in tutti i trimestri del periodo a cui si riferiscono.

Nel caso di aperture di credito con durata inferiore al trimestre, l'annualizzazione degli oneri calcolati in misura proporzionale al tempo, quali ad esempio la commissione di messa a disposizione fondi ai sensi dell'art. 117 bis del TUB, va effettuata determinando convenzionalmente l'ammontare dell'onere a livello trimestrale e, successivamente moltiplicando per quattro questo ammontare. L'annualizzazione degli oneri trimestrali non proporzionali al tempo (individuati in termini di ammontare fisso, come ad esempio la commissione di istruttoria veloce) si ottiene moltiplicando per quattro il valore dell'onere addebitato nel trimestre, anche in caso di apertura del rapporto nel corso del trimestre.

In assenza di un affidamento, gli oneri connessi con la presentazione di effetti allo sconto da parte di un cliente occasionale devono essere inclusi nel TEG per gli importi effettivamente addebitati per la singola presentazione, intesa come complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, senza annualizzazione.

Nel caso di operazioni di factoring con conteggio anticipato degli interessi (cat. 5b) devono essere inclusi nel TEG per gli importi effettivamente addebitati per la singola presentazione per debitore ceduto, intesa come complesso degli effetti ceduti nell'arco di una giornata lavorativa, senza annualizzazione.

<sup>32</sup> In assenza di saldo liquido negativo per tutto il trimestre, ma con applicazione della CIV per saldo disponibile negativo di fine giornata, nella formula del TEG, andrà inserito il saldo disponibile massimo di segno negativo.

Nell'Allegato 2 sono riportati alcuni esempi di calcolo del TEG per le aperture di credito in conto corrente, per gli sconfinamenti su conti correnti affidati e per i passaggi a debito di conti non affidati.

- b) *Cat. 3, Cat. 4, Cat. 6, Cat. 7, Cat. 8, Cat. 9b, Cat. 10, Cat. 11 e operazioni rientranti nelle categorie di cui al punto a) che prevedono il rimborso del prestito con un piano di ~~rientro~~ ammortamento predefinito.*

In analogia a quanto previsto dal Provvedimento della Banca d'Italia "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del ~~15.7.2015~~ per il calcolo del TAEG<sup>(33)</sup>, la formula per il calcolo del TEG è la seguente:

$$\sum_{k=1}^m \frac{A_k}{(1+i)^{t_k}} = \sum_{k'=1}^{m'} \frac{A'_{k'}}{(1+i)^{t_{k'}}$$

dove:

- i è il TEG annuo, che può essere calcolato quando gli altri termini dell'equazione sono noti nel contratto o altrimenti;
- k è il numero d'ordine di un "prestito";
- k' è il numero d'ordine di una "rata di rimborso";
- A<sub>k</sub> è l'importo del "prestito" numero K;
- A'<sub>k'</sub> è l'importo della "rata di rimborso" numero K';
- m è il numero d'ordine dell'ultimo "prestito";
- m' è il numero d'ordine dell'ultima "rata di rimborso";
- t<sub>k</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anno tra la data del "prestito" n.1 e le date degli ulteriori "prestiti" da 2 a m;
- t<sub>k'</sub> è l'intervallo espresso in anni e frazioni di anni tra la data del "prestito" n.1 e le date delle "rate di rimborso" da 1 a m'.

Per "rata di rimborso" si intende ogni pagamento a carico del cliente relativo al rimborso del capitale, degli interessi e degli oneri inclusi di cui al punto C4.

Per "prestito" si intende ciascuna erogazione eseguita dal creditore per effetto di uno stesso contratto <sup>(34)</sup>.

<sup>33</sup> Il calcolo del TAEG ai fini di trasparenza e del TEG a fini anti-usura può differire, sulla stessa operazione di finanziamento, per diverse motivazioni; tra le altre, per un diverso trattamento degli oneri e delle spese (a titolo di esempio le imposte e tasse sono incluse nel TAEG ai fini di trasparenza, mentre sono escluse dal TEG ai fini anti-usura ai sensi della Legge 108/96).

<sup>34</sup> Nel caso di finanziamenti a valere su carte di credito, come data di accensione del rapporto e di erogazione del prestito, va considerata la data di richiesta di rateizzazione da parte del cliente.

Nel caso di dilazioni o di rinegoziazioni, gli oneri riferiti all'intera durata del finanziamento dovranno essere inseriti nel TEG in base ad una stima della quota dell'onere imputabile al solo periodo futuro <sup>(35)</sup>.

Ove al momento dell'accensione del rapporto di finanziamento non siano determinabili alcuni dei termini della formula di calcolo si può procedere, nel calcolo del tasso, a ipotesi esemplificative coerenti con l'ammontare del fido accordato al cliente e con l'importo minimo della rata di rimborso previsto dal contratto. In generale, in presenza di elementi non determinabili, si può ritenere che il cliente adotti la scelta meno onerosa. Per stimare la durata dei Prestiti Vitalizi Ipotecari, va considerata la speranza di vita del contraente definita secondo le tavole Istat (in caso di più contraenti va considerata la speranza di vita del contraente più giovane).

Nei finanziamenti a tasso misto le rate di rimborso devono essere desunte da un piano di ammortamento del prestito, riferito all'intero periodo e calcolato sulla base dei diversi tassi previsti contrattualmente. I tassi variabili devono essere considerati al valore assunto dal parametro di riferimento alla data di accensione del prestito.

In presenza di eventuali opzioni che riconoscono la possibilità di scegliere, successivamente alla data di accensione del prestito, tra due o più tassi, il piano di ammortamento dovrà essere calcolato sulla base del minor valore dei tassi stessi alla data di accensione del prestito ovvero sulla base del tasso contrattualmente previsto in caso di mancato esercizio del diritto di opzione (c.d. tasso di salvaguardia).

Nel caso in cui sia stato sottoscritto uno strumento finanziario derivato, al fine di coprirsi dalle eventuali oscillazioni che il tasso di interesse contemplato dal contratto di finanziamento potrebbe subire nel corso del rapporto (ad es. *interest rate swap* che colleghi un finanziamento a tasso variabile a un tasso fisso predeterminato), ai fini della segnalazione non va considerato il tasso di interesse risultante a seguito del contratto derivato ma il tasso del finanziamento al momento dell'apertura del rapporto.

#### **C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG**

Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza.

In particolare, sono inclusi:

- 1) le spese di istruttoria e di revisione del finanziamento (per il *factoring* le spese di "istruttoria cedente", per il *revolving* la quota annuale per la parte direttamente connessa con il finanziamento <sup>36</sup>);
- 2) le spese di chiusura della pratica (per il *leasing* le spese forfettarie di "fine locazione contrattuale");

---

<sup>35</sup> Per la stima degli oneri vanno presi in considerazione la durata residua (in rapporto alla durata totale) e il capitale residuo (in rapporto al capitale iniziale). Nel caso di operazioni di *leasing* va considerato anche il valore del bene al momento della rinegoziazione.

<sup>36</sup> Sono escluse le quote riconducibili a servizi non finanziari offerti alla clientela (per es. servizi di pagamento, turistici, ecc.).

- 3) le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate e degli effetti anche se sostenute per il tramite di un corrispondente che cura la riscossione <sup>(37)</sup>; le spese per il servizio di trattenuta dello stipendio o della pensione;
- 4) le spese per il costo dell'attività di mediazione sostenute dal cliente, in via diretta o tramite l'intermediario <sup>(38)</sup>; nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- 5) le spese per assicurazioni o garanzie intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito ovvero a tutelare altrimenti i diritti del creditore (ad es. le assicurazioni sul valore del bene oggetto di garanzia a favore del creditore o le CPI-Cost Protection Insurance/PPI-Payment Protection Insurance), se la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio assicurativo è contestuale alla concessione del finanziamento <sup>(39)</sup> ovvero obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte, indipendentemente dal fatto che la polizza venga stipulata per il tramite del finanziatore o direttamente dal cliente <sup>(40)</sup>. Le assicurazioni facoltative a protezione del bene oggetto del finanziamento (ad esempio per furto e incendio <sup>41</sup>) in cui il beneficiario è il cliente stesso, sono incluse nel TEG se soddisfano entrambe le condizioni:
  - a) sono contestuali alla concessione del finanziamento;
  - b) sono intermedie dal finanziatore <sup>(42)</sup>.

---

<sup>37</sup> Non vanno computate le spese effettivamente necessarie per l'incasso nei casi in cui la presentazione degli effetti avvenga nell'ambito di un complessivo rapporto di finanziamento ad utilizzo flessibile (ad es. castelletto finalizzato all'attivazione di un affidamento in conto corrente).

<sup>38</sup> Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel TEG, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel TEG. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel TEG del finanziamento "principale".

<sup>39</sup> La contestualità non dev'essere intesa in senso meramente cronologico, quanto piuttosto come il collegamento negoziale tra la polizza e il contratto di credito che esprime un legame in senso logico o funzionale.

<sup>40</sup> Qualora il contratto assicurativo da includere nel TEG sia a cura e carico dell'utilizzatore e l'ente erogante non sia a conoscenza delle effettive spese assicurative che il cliente dovrà sostenere, per la stima del suddetto onere andrà considerata la provincia di residenza del cliente.

Il costo assicurativo da includere nel TEG deve essere preso al netto delle imposte.

Nelle operazioni di prestito indicate nella Cat. 8 le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del debitore rientrano nel calcolo del tasso.

I contratti assicurativi di carattere del tutto accessorio (per esempio polizze sanitarie, polizze a tutela degli acquisti e prelievi effettuati con carta di credito), sia pure contestuali al finanziamento, in cui la polizza non è finalizzata in alcun modo al rimborso totale o parziale del credito non rilevano ai fini del calcolo del TEG. Parimenti, non vanno inclusi nel calcolo del TEG, le coperture assicurative obbligatorie per legge (es. RC auto) non direttamente connesse al rapporto di finanziamento.

Le spese collegate alla fase di costruzione (spese di pre-locazione, di gestione cantiere, di verifica SAL, di perizia, ecc ...) sono da includere nei TEG relativi alla fase di costruzione. Le spese di Istruttoria e le altre spese una tantum, non espressamente imputabili alla fase di costruzione o alla fase di locazione vera e propria, sono imputabili pro-quota alle due fasi sulla base della durata stimata del rapporto complessivo.

<sup>41</sup> Nella definizione di assicurazioni per furto e incendio sono da considerare anche le garanzie a copertura del tentato furto/danno parziale.

<sup>42</sup> Per finanziatore si intendono, a questi fini, anche le società del gruppo.

In caso di polizza facoltativa volta a garantire integralmente il valore del bene oggetto del finanziamento <sup>(43)</sup>, in misura eccedente rispetto al capitale finanziato, nel TEG va inserito un onere proporzionale al capitale finanziato. In caso di polizza obbligatoria volta a garantire integralmente il valore del bene oggetto del finanziamento <sup>(44)</sup> va inserito l'intero costo addebitato al cliente a meno che il finanziatore si limiti a richiedere una copertura assicurativa nei limiti del capitale finanziato.

~~Le assicurazioni sul credito (le cosiddette CPI – Cost Protection Insurance o PPI – Payment Protection Insurance) e quelle per furto e incendio sono ritenute connesse con il finanziamento, e quindi incluse nel calcolo del TEG, anche nei casi in cui il beneficiario della polizza non sia l'ente creditore <sup>(45)</sup>;~~

- 5)6) \_\_\_\_\_ le spese per servizi accessori, anche se forniti da soggetti terzi, connessi collegati con il contratto di credito (ad es. spese di custodia pegno <sup>46</sup>, perizie <sup>47</sup>, spese postali);
- 6)7) \_\_\_\_\_ gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le commissioni di istruttoria veloce applicate nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti rispetto al fido accordato;
- 7)8) \_\_\_\_\_ ogni altra spesa ed onere contrattualmente previsti, connessi collegati con l'operazione di finanziamento <sup>(48)</sup>.

---

<sup>43</sup> Ovvero del bene oggetto di garanzia a favore del creditore

<sup>44</sup> Cfr. nota precedente.

<sup>45</sup> \_\_\_\_\_

~~Solo in caso di obiettive difficoltà di stima degli oneri assicurativi per furto ed incendio relativi all'intera durata del contratto, è possibile includere nel calcolo del TEG unicamente il premio assicurativo noto relativo al primo anno (cfr. Nota Metodologica allegata al DM del 24/12/2009).~~

<sup>46</sup> Per le spese di custodia pegno l'onere addebitato al cliente deve essere incluso nel calcolo del TEG in una proporzione pari al rapporto tra importo finanziato e valore stimato del bene, indipendentemente dalle modalità di calcolo delle spese. Devono essere considerate, ai fini della determinazione del TEG, nei limiti in cui sono comunque necessarie ai fini dell'ottenimento del prestito finanziato: l'onere addebitato al cliente deve essere incluso nel calcolo del TEG in una proporzione pari al rapporto tra il valore minimo del pegno richiesto per ottenere il finanziamento e il valore stimato del bene, indipendentemente dalle modalità di calcolo delle spese.

<sup>47</sup> Nel caso di perizie con oggetto più esteso rispetto a quanto richiesto per l'ottenimento del credito, potrà essere incluso soltanto un costo stimato della quota necessaria per l'erogazione del finanziamento. Qualora l'intermediario lasci al cliente la facoltà di avvalersi di un professionista di fiducia per la determinazione del valore dell'immobile offerto a cauzione, l'onere riferito a perizie può essere stimato basandosi sugli oneri per un analogo servizio offerto dal soggetto finanziatore o su valori medi di mercato.

<sup>48</sup> La polizza SACE, posta a garanzia dell'operazione di esportazione, non deve essere inclusa nel calcolo del TEG, se stipulata a copertura del rischio relativo all'operazione di esportazione e non direttamente connessa con il finanziamento. L'eventuale polizza a tutela del creditore e connessa con l'operazione di finanziamento deve rientrare invece nel calcolo del TEG.

Le assicurazioni di tipo *all risk*, stipulate dal cliente volte a coprire l'intera attività aziendale, il cui beneficiario è l'azienda e non l'intermediario, vanno escluse dal calcolo del TEG, a meno che siano richieste in via obbligatoria per l'ottenimento del credito o per l'applicazione di determinate condizioni contrattuali.

Per i mutui a s.a.l. i costi assicurativi, quelli relativi a perizie intermedie e al frazionamento del mutuo diversi da quelli sostenuti o conosciuti in sede di accensione del mutuo, laddove sussistano oggettive difficoltà di stima, possono essere esclusi dal calcolo del TEG.

Nel caso di fidi promiscui gli oneri, qualora non specificamente attribuibili a una categoria di operazioni, vanno imputati per intero a ciascuna di esse. Tali oneri sono invece imputati pro quota qualora per talune categorie di operazioni siano previste limitazioni per singola modalità di utilizzo; la ripartizione pro quota andrà riferita anche al fido accordato.

Sono esclusi:

- a) le imposte e tasse <sup>(49)</sup>;
- b) le spese notarili (ad es. onorario, visure catastali, iscrizione nei pubblici registri, spese relative al trasferimento della proprietà del bene oggetto di *leasing*);
- c) i costi di gestione del conto sul quale vengono registrate le operazioni di pagamento e di prelievo, i costi relativi all'utilizzazione di un mezzo di pagamento che permetta di effettuare pagamenti e prelievi e gli altri costi relativi alle operazioni di pagamento, a meno che il conto non sia a servizio esclusivo del finanziamento <sup>(50)</sup>;
- d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo;

---

Nel caso di “pacchetti assicurativi complessi” sarà necessario distinguere – eventualmente facendo ricorso a stime – la parte di polizza connessa con il finanziamento, da quella accessoria (ad es. *kasko*) includendo nel TEG solo la prima parte.

Le spese relative all'eventuale certificazione degli interessi sui mutui non devono essere incluse nel TEG.

Le spese sostenute a titolo di “diritto di stipula” nei contratti di Risparmio Edilizio, devono essere incluse nel TEG del mutuo ipotecario cd “di assegnazione” in quanto le due fasi del rapporto costituiscono un'operazione unitaria.

Nel caso di stipula di due mutui con ipoteca sullo stesso immobile e contestuale polizza assicurativa vincolata ad entrambi i mutui, i costi della polizza da inserire in ciascun TEG devono essere determinati in proporzione all'ammontare dei due capitali finanziati. Nel caso di stipula di un secondo mutuo con ipoteca di 2° grado su un immobile già assicurato in occasione del primo mutuo, va incluso nel TEG il premio assicurativo per il mutuo stipulato successivamente relativo alla sola estensione.

Le spese di gestione e amministrazione titoli e gli eventuali costi di movimentazione (compravendita titoli) applicate in caso di garanzia con pegno su titoli già presenti in un deposito amministrato dalla banca – che sarebbero percepite indipendentemente dalla circostanza che il deposito amministrato sia posto a garanzia – non devono essere considerate qualora il deposito non sia a servizio esclusivo del finanziamento.

Nelle operazioni di prestito su pegno le spese sostenute da soggetti garanti, diversi dal cliente finanziato, sono da escludere dal calcolo del TEG a meno che non ricadano, anche in via indiretta, sul soggetto finanziato. Le commissioni di carattere eventuale previste in caso di vendita di beni in pegno non riscattati (es.: rimborso spese per l'attività di vendita e rimborso spese esposizione) sono da escludere dal calcolo del TEG, al pari delle altre spese addebitate in caso di un inadempimento contrattuale.

Per i finanziamenti garantiti dai Confidi o da Fondi di garanzia gli oneri sostenuti dal cliente sono da includere nel TEG per la parte direttamente riferibile alla specifica operazione di finanziamento; in particolare vanno incluse le spese di istruttoria accessorie alla pratica e le commissioni di garanzia corrisposte all'atto dell'erogazione del prestito. Sono invece esclusi l'acquisto di azioni o di quote sociali, il versamento di depositi cauzionali *una tantum* e le spese ricorrenti genericamente connesse con la partecipazione del socio ai benefici della mutualità e con la prestazione di ulteriori servizi.

<sup>49</sup> Il costo di bollatura delle cambiali deve essere escluso dal calcolo del TEG. Parimenti deve essere escluso il costo del contrassegno telematico per effetto della sua natura di prelievo fiscale, in quanto sostitutivo delle marche da bollo cartacee.

L'imposta sostitutiva sui finanziamenti prevista dal DPR 601/73 è esclusa dal TEG.

<sup>50</sup> Ad esempio in caso di credito *revolving* o di finanziamento con utilizzo di carta di credito sono escluse le spese di produzione e invio dell'estratto conto, le commissioni sugli acquisti di carburante e gli oneri per l'anticipo di contante in quanto relativi all'utilizzo della carta di credito come mezzo di pagamento.

- e) con riferimento al *factoring* e al *leasing*, i compensi per prestazioni di servizi accessori di tipo amministrativo non direttamente connessi con l'operazione di finanziamento.

Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica.

### C5. Calcolo dell'importo erogato.

La metodologia di calcolo dell'importo erogato varia a seconda delle diverse categorie di operazioni individuate:

- a) *Cat. 1, Cat. 5 e Cat. 9a*

Nell'ambito di ciascun rapporto, per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre calcolato rapportando i numeri debitori (di cui al precedente punto C3) al numero di giorni effettivi del trimestre. Nei casi di ~~passaggio a debito di conti non affidati scoperti senza affidamento~~ i giorni da considerare sono quelli sui quali sono maturati gli interessi a debito. ~~Nel caso di operazioni di factoring che non diano luogo a posizioni debitorie nei confronti del cedente il valore da prendere in considerazione è la somma degli anticipi erogati nel trimestre.~~

- b) *Cat. 2a e 5b*

Nell'ambito di ciascun rapporto, ad eccezione degli anticipi s.b.f., per importo erogato si intende la somma degli importi concessi a fronte dello sconto effetti. Per gli anticipi s.b.f. per importo erogato si intende il saldo medio nel trimestre.

- c) *Altre categorie di operazioni*

Per importo erogato si intende il fido accordato o il capitale finanziato (cfr. punto B4).

Nel caso di fidi promiscui, relativi a categorie di finanziamento diverse, va considerato l'importo erogato per ciascuna categoria.

### C6. Calcolo del compenso di mediazione (MED)

Il *compenso di mediazione*, che rileva ai fini della presente rilevazione, comprende sia la commissione a carico del soggetto finanziatore sia quella a carico del cliente, a fronte di una attività di mediazione svolta dai mediatori creditizi iscritti nell'elenco istituito ai sensi dell'art. 128-*sexies* del TUB.

Per ciascuna operazione finanziaria il compenso percepito per l'attività di mediazione <sup>(51)</sup> deve essere rapportato all'ammontare finanziato utilizzato per individuare la classe d'importo (cfr. punto B4) e segnalato in misura percentuale:

$$MED = \frac{\text{Commissione} \times 100}{\text{Ammontare finanziato}}$$

---

<sup>51</sup> Eventuali servizi di consulenza prestati dal mediatore non vanno inclusi nel MED, sempre che si tratti di servizi fatturati a parte e non direttamente collegati all'attività di mediazione. Laddove non sia possibile distinguere in modo chiaro tra consulenza e mediazione, i relativi oneri vanno inclusi nel MED. Nel caso in cui sia stato erogato un pre-finanziamento, i costi di mediazione vanno inclusi nel MED del finanziamento "principale".



## **D) NORME TRANSITORIE**

### **D1. Periodo transitorio (...)**

Fino al ..., al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d'Italia pubblicate nella G.U. n. 185 del 9 agosto 2016.

### **D2. Primo invio dei dati in base alle presenti Istruzioni**

I dati determinati in base alle presenti Istruzioni devono essere segnalati a partire dal trimestre ... (scadenza ...).